



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data **20 DIC. 2005**

Allegato "A" alla D.G.R. n° 14-2013 in data 23/1/2006
relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.I. vigente del Comune di **ARMENO**.

OGGETTO: Comune di **ARMENO**
Provincia di **NOVARA**
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I.-ADEGUAMENTO AL P.A.I.
Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 22.04.2004, integrata con
Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 18.03.2005
Legge Regionale 5.12.1977 n.56 e s.m.i.
Pratica n.A50110

Modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi della L.R. 5.12.1977 n 56 e s.m.i., art15 comma 11, per le motivazioni espresse nella relazione di esame (rif.:Direzione 19-)

La Variante in oggetto è da intendersi approvata con le seguenti prescrizioni:

1) Nelle legende delle tavole costituenti il PRGI, così come indicate all'art.3 delle Norme di Attuazione e sul frontespizio dell'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione" è da intendersi inserita la dizione che recita:

"Ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., art.8, c.4°, le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A alla D.C.R.n.383-28587 del 5 ottobre 2004, così come definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Provinciale, all'art.1.3, comma 1, lettera d) "prescrizioni" (integrate o modificate ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione) sono da considerarsi immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati."

2) L'elaborato Norme di Attuazione Variante di cui alla D.C.C.n.5 del 22.04.2004 è così integrato:

art.12, aree P1: si intende inserito quale ultimo comma: *"L'area in Frazione Lavagnino, individuata con la Variante adottata con D.C.C. n.5 del 22.4.2004, è da considerarsi di pertinenza dell'esistente falegnameria e da utilizzarsi esclusivamente ai fini produttivi della stessa."*

art.14, comma 14: dopo la dizione "particolare rilevanza sotto l'aspetto paesistico, individuate" è aggiunta la dicitura *"nella Tav.4/1.1- scala 1:10.000 definite come vincolo ambientale"*.

art.19, voce I1, comma 1: alla penultima riga le parole "non individuate in cartografia" sono sostituite con *"anche in difformità da quanto individuato cartograficamente, ovvero laddove non individuato cartograficamente"*.

art.19, voce I2, comma 1: sono stralciate le parole "Nelle fasce di rispetto cimiteriali ... (omissis) ... modifiche ed integrazioni," e sostituite con le seguenti:

"Le fasce di rispetto cimiteriali sono definite ai sensi delle norme di settore vigenti in materia sanitaria e urbanistica (art.338 del R.D.1265/1934 così come modificato dall'art.28 della Legge 166/2002 e art.27 L.R.56/77 e s.m.i.) anche in difformità dalla rappresentazione cartografica del Piano Regolatore Generale. In tali fasce"

Art.19, voce I7: è inserito il seguente ultimo paragrafo:

"L'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio del comune di Armeno è subordinata alla verifica delle classi di pericolosità così come individuate nelle "Carte di sintesi" (tavv.8G-9G-10G-11G e 12G) e nelle norme di attuazione contenute nell'allegato D che assumono valenza prescrittiva anche per le parti in difetto di rappresentazione cartografica sulle tavole zonizzative."

art.21: al termine è aggiunto il seguente comma:

"Negli ambiti individuati nel Progetto Territoriale Operativo "Mottarone e Alpe Vidabbia" (adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.35-8511 in data 24.02.2003) ed in salvaguardia vigono le seguenti prescrizioni: In carenza e nelle more di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici locali, all'interno delle delimitazioni dei centri e dei nuclei storici individuati è fatto divieto di deturpare o eliminare gli elementi originari caratterizzanti (andamento delle coperture, sporti di gronda, cornicioni, portali, logge, archi, volte, pitture murali); analogamente è fatto divieto di eliminare manufatti di arredo ambientale di valore documentario, quali pozzi, muri o recinzioni di tipo tradizionale, viabilità (acciottolati)."

Qualora decadano le misure di salvaguardia senza che sia intervenuta l'approvazione definitiva del PTO, vigono sul territorio le "Prescrizioni" di cui al punto 2.1 dell'art.2.5 del PTP che assumeranno valenza di norme transitorie."

Il Dirigente del Settore
Urbanistico Territoriale-Area di Novara
Arch. Angela M. MALOSSO

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita BLANCO